

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n.6

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia
Oggetto	Interventi in favore dei pazienti oncologici - Contributi per l'acquisto di parrucca
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.54 del 10 giugno 2020 - Edizione straordinaria
Catalogazione	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione interviene a sostegno dei pazienti oncologici affetti da alopecia per evitarne la sofferenza psicologica, oltre a quella derivante dalla malattia e dalle cure che ne conseguano e, dunque, migliorarne la qualità di vita, il ritorno al lavoro e la socialità.

Art.2
(Contributo economico)

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede un contributo stabilito nella misura massima di euro 250,00 una sola volta ogni due anni, per l'acquisto di una parrucca ad ogni paziente:

a) affetto da alopecia a seguito di trattamento antitumorale;

b) residente nella Regione Molise;

c) con nucleo familiare di appartenenza che abbia l'ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a euro 20.000,00.

2. I pazienti che presentino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare la propria richiesta di contributo alla Regione sulla base di idonea documentazione medica rilasciata nell'ambito degli interventi assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3
(Disposizioni attuative)

1. Con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo economico di cui all'articolo 2.

Art.4
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi effettuati.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 35.000,00, per l'anno 2020, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella Missione 12 - Programma 7 - Titolo I - cap. 29801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi, si provvede mediante le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.